

Gas, ancora sulle gare singole ad evidenza pubblica

Commento della società di consulenza Sciara

Sono circa 600-700 i comuni che un decennio fa hanno affidato il servizio di distribuzione gas con gara singola su base comunale, in attesa del completamento della riforma degli affidamenti. Ora quegli affidamenti stanno scadendo e pongono alcuni interrogativi non da poco su come gestirli. Giulio Gravaghi della società di consulenza Sciara, attiva nell'assistenza degli enti locali nella gestione delle gare, torna sull'argomento già toccato sulla [Staffetta del 31/5](#).

In un giornale on line di Vicenza abbiamo avuto la sorpresa di leggere un'intervista ad un Parlamentare che, forse per la prima volta, tra le tante chiacchiere intorno al Pnrr solleva il gravissimo problema del mancato svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Sorprende perché l'on. Silvia Covolo (questo è il nome di detto deputato) è l'unica che con continuità solleva il problema delle gare gas con ordini del giorno ed emendamenti che, purtroppo, vengono lasciati cadere nel nulla o cassati in quanto ritenuti non compatibili con la norma in discussione.

La verità è che nessuno osa o è interessato a parlare di questo argomento nonostante tutte le concessioni siano scadute per legge il 31/12/2012 (quasi 10 anni fa). In questi anni si sono succeduti vari Ministri e Sottosegretari, espressione di quasi tutti i partiti politici (principalmente M5S) che tra le loro deleghe avevano anche quella relativa alla distribuzione del gas naturale: nessuno ha voluto affrontato il problema! Nel frattempo le Istituzioni preposte si sono sbizzarrite con delibere e Faq "innovative" fino al punto di surrogare disposizioni di legge carenti o inesistenti.

L'esempio più eclatante è quello dell'utilizzo della Rab. Né il D.Lgs. 164/2000, né il DM 226/2011 parlano di questo che è il valore tariffario del capitale investito e non quello commerciale, già indicato dal R.D. 2578/1925, rimandando alla seconda tornata di gare l'introduzione della Rab, che nel frattempo avrebbe dovuto omogeneizzarsi con il Vir.

Eppure oggi la Rab è stata infilata ovunque cercando di farne il valore di riferimento già per queste prime tornate di gara.

Nessuno prende posizione. Anche le sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato spesso vengono ignorate o "addomesticate". Eppure questo è un servizio molto importante, utilizzato da circa 23.000.000 di clienti.

Un problema recentemente emerso e che interessa molti Comuni del Triveneto, terra dell'onorevole Covolo, è relativo alle modalità di partecipazione alle gare d'ambito di quei Comuni che nel periodo transitorio hanno assegnato la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara singola ad evidenza pubblica.

Oggi che quelle concessioni sono scadute o sono prossime alla scadenza in quanto sono ormai trascorsi i dodici anni della loro durata, cominciano ad emergere una serie di problemi dovuti all'incongruenza tra clausole contrattuali e vincoli che si è voluto, erroneamente, introdurre nel corso di questi anni. Innanzitutto si è consolidata la convinzione che queste gare si dovessero considerare alla stregua di quelle della prima tornata di gara prevista dal DM 226/2011, in quanto effettuate con procedura ad evidenza pubblica, e quindi inserite nella documentazione dell'Atem di appartenenza secondo i criteri previsti, sempre dal DM 226/2011, per la seconda tornata di gare.

Quindi al termine dei dodici anni della concessione questi Comuni dovrebbero presentarsi al nuovo gestore con gli impianti valorizzati a Rab e non a Vir, come previsto per il primo turno di gara.

Con grande fatica, ma soprattutto per le pesanti conseguenze economiche per i loro bilanci, i

Comuni interessati stanno cominciando a capire che le loro gare ad evidenza pubblica non sono quelle indicate dall'art. 6 del DM 226/2011, (*Rimborso al gestore uscente a regime - Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente è valutato come previsto nell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni*).

Recentemente il Tar Lombardia, come già visto ([v. Staffetta 31/05](#)), nelle premesse della sentenza 510/2021, afferma che:

Nella situazione c.d. “a regime” invece, e cioè al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale che verranno affidate mediante le gare d'ambito, il valore di rimborso spettante al gestore uscente non sarà pari al VIR, bensì al “valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore” (art. 14, comma 8, D. lgs. n. 164/2000), corrispondente alla “regulatory asset base” (Rab).”

La puntualizzazione del Tar Lombardia conferma quanto da tempo sostenuto da molti, Anci in primis, che purtroppo non ha mai avuto l'avallo dalle Istituzioni competenti che hanno sempre evitato di prendere posizione.

Chiarendo almeno questo tema non si risolverebbero i problemi delle gare d'ambito, che sono molteplici, ma almeno si eviterebbe il rischio di far saltare decine di bilanci comunali.

Speriamo che l'auspicio dell'on. Covolo trovi conforto a livello ministeriale per il problema qui evidenziato e in sede parlamentare con la riscrittura di una riforma da riformare, come già previsto nel Pnrr.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.